



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 668 DEL 17/07/2024

PAGAMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE ORE DI CONGEDO ORDINARIO (FERIE), MATURATE E NON FRUITE, SPETTANTE AD UN DIPENDENTE DEL SETTORE 5 COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 04

SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA - DEL PERSONALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che il dipendente, matricola n. 216, meglio generalizzato in atti, dipendente a tempo indeterminato dal Comune di Cattolica, è cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza con decorrenza 30 giugno 2024 con la qualifica di Esperto progettazione lavori pubblici (ex cat. D3 – posizione economica D7).

Che il suddetto dipendente, tramite “portale del dipendente”, aveva richiesto di godere delle ferie rimanenti prima del collocamento a riposo, e che non è riuscito a godere per ragioni di ufficio derivanti dall'esigenza di gestire correttamente tutte le operazioni relative alla gestione dei cantieri aperti a seguito di progetti PNRR.

Dato atto che, con nota acquisita per le vie brevi il Sig. ...OMISSIS... ha richiesto a questo Ente il compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute.

Considerato che tale circostanza rientra certamente tra i casi di deroga al divieto alla monetizzazione delle ferie, limitatamente alle giornate di ferie maturate e non godute nell'ambito dell'anno di cessazione.

Verificato che il dipendente, per le ragioni sopra evidenziate, aveva maturato ma non ha potuto usufruire per ragioni di servizio, alla data di cessazione, di n. 8 giorni di ferie relative all'anno 2024.

Considerato che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 stabilisce l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, prevedendo che tali giornate «...non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale.

Che, con circolare n. 40033 del 8 ottobre 2012, la Funzione Pubblica ha precisato che nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato D.L. n. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente.

Che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, un'applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente.

Richiamata la sentenza n.15652 del 14 giugno 2018 con la quale la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non

imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione", ha affermato « *che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore* ».

Che, in tale ipotesi, spetta, quindi, l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, ciò in quanto il lavoratore al termine del rapporto (sia esso avvenuto per raggiungimento dell'età pensionabile, per dimissioni, per scadenza del termine o per licenziamento) non è più nella possibilità di godere delle ferie maturate.

Dato atto che, ai sensi del comma 18 dell'art. 38 del CCNL 16/11/2022, il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera c), del presente CCNL trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al c. 4 del medesimo art. 74.

Che, ai sensi del comma 4 del citato art. 74 CCNL 16/11/2022, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.

Verificato che la retribuzione giornaliera utile per la determinazione del compenso sostitutivo del numero dei giorni di ferie non godute, maturate nell'anno di cessazione ammonta ad € 967,44 oltre oneri riflessi, come da conteggio effettuato dal competente Ufficio stipendi.

Ritenuto pertanto legittimo liquidare e pagare all'ex dipendente indicato, la somma complessiva di € 967,44 oltre oneri riflessi, a titolo di compenso sostitutivo per le giornate di ferie maturate nell'anno 2024 e non godute.

Visto:

l'art 38 c. 11 del CCNL 16/11/2022 ai sensi del quale :*«Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative».*

Dato atto della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 ;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono

integralmente riportate:

- 1) Di liquidare all'ex dipendente ...OMISSIS..., matricola n. 216, a titolo di compenso sostitutivo per le 8 giornate di ferie maturate nell'anno 2024 e non godute, la somma di € 967,44 come da conteggio effettuato dal competente Ufficio stipendi, oltre ai relativi oneri dovuti a carico dell'Ente sul detto compenso e pari ad € 267,79 per oneri e ad € 82,83 per IRAP.
- 2) Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva pari ad € 967,44 verrà corrisposta unitamente alle competenze dovute per la mensilità di giugno 2024;
- 3) Di imputare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 967,44 per compenso sostitutivo ferie non goduto, € 267,79 per oneri ed € 82,23 per IRAP nello stanziamento del bilancio indicato nel prospetto qui di seguito riportato e sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario, in relazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

quanto ad Euro 967,44 sul Cap. 1000.001 "RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO" del bilancio di previsione 2024- Imp. 1333 Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;

- quanto ad Euro 267,79 sul Cap. 1000.002 "CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO" del bilancio di previsione 2024- Imp. 325 – 53 - Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000;

- quanto ad Euro 82,23 sul Cap. 1140.001 "IRAP SU SERVIZI TECNICI" del bilancio di previsione 2024 - Imp. 54 - Piano dei Conti Finanziario: 1.02.01.01.000;

- 4) di individuare nella persona del Responsabile incaricato di EQ del servizio gestione giuridica ed economica del personale, responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/07/2024

Firmato

Francesco Bendini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)